



COMUNE DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Aggiornamento annuale albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

Il Sindaco

Visto l'art. 3 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 e ss.mm., che prevede l'affissione di un apposito manifesto per invitare tutti gli elettori e le elettrici, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge, a presentare domanda di inserimento nell'albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;

Visto l'art. 38 del D.P.R. 30.3.1957 n. 361 e ss.mm.;

Visti gli artt. 20 e 23 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e ss.mm.;

Visto l'art. 1-ter D.L. 19.3.2025 n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 15.5.2025 n. 72;

Invita

Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, a presentare apposita domanda presso l'Ufficio protocollo del Comune oppure tramite email al seguente indirizzo: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it a partire dal **01 Ottobre 2025** fino al **30 Novembre 2025**;

Gli elettori già iscritti nell'albo degli Scrutatori di seggio che intendano cancellarsi per giustificati e comprovati motivi, a presentare apposita richiesta **entro il 31 Dicembre 2025** con le stesse modalità sopraindicate.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- aver assolto gli obblighi scolastici;
- assenza di cause di incompatibilità e/o di cause ostative (art. 3 co.2, L. 95/1989)¹;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Martina Franca.

Coloro che sono già iscritti nell'Albo non devono rinnovare la domanda.

I moduli di richiesta di inclusione / cancellazione sono disponibili nel sito istituzionale del Comune, oppure possono essere ritirati presso lo sportello dell'Ufficio Elettorale nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Martina Franca, lì 01.10.2025



Il Sindaco
Gianfranco Palmisano

¹ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 D.P.R. 16.05.1960 n. 570 e ss.mm. del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e ss.mm. del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 75° anno di età (requisito non valido per gli scrutatori);
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale o locale.